

Extracomunitari: prestazioni assistenziali anche con il permesso di soggiorno

Alberto Rozza Consulente aziendale in Lodi

Il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno ha diritto di fruire dell'indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per la loro concessione

La Corte Costituzionale con la ordinanza n. 17 e con la sentenza n. 11 entrambe datate 23 gennaio 2009, si è espressa su due questioni di legittimità costituzionale originate da cittadini extracomunitari a cui è stato negato il diritto di fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità per il solo fatto di essere in possesso di un permesso di soggiorno (di durata superiore all'anno) e non di una carta di soggiorno («Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo» dopo le modifiche apportate dal Dlgs n. 3/2007 al Tu immigrazione).

Indennità di accompagnamento anche con il permesso di soggiorno

Con l'ordinanza n. 17/2009, la Corte Costituzionale - richiamando la sentenza 30/07/2008 n. 306 con la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19 legge n. 388/2000 (e successive modificazioni) e dell'art. 9, comma 1, Dlgs n. 286/1998 (e successive modificazioni), in relazione all'art. 1 della legge n. 18/1980 nella parte in cui viene subordinato il diritto del cittadino extracomunitario di fruire dell'indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale - ha dichiarato la manifesta inammissibilità della predetta questione di illegittimità costituzionale essendosi già espressa sulla medesima norma censurata.

Per comprendere meglio la portata della decisione dei giudici della Consulta è opportuno partire dal fatto concreto che ha generato il ricorso.

Nel caso in esame una cittadina extracomunitaria regolarmente residente in Italia titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a 12 mesi, aveva inoltrato la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento per il figlio con un

grave handicap riscontrato anche dall'apposita Commissione medica dell'Asl che ha riconosciuto la totale e permanente inabilità del minore con la necessità di assistenza continua.

Subito dopo l'Asl di competenza ha negato però il rilascio dell'indennità di accompagnamento motivato dalla mancanza da parte dell'istante della carta di soggiorno così come richiesto dal legislatore. Secondo la Consulta (sentenza n. 306/2008) l'illegittimità costituzionale è motivata dal fatto che la normativa censurata contrasta prima di tutto con l'art. 2 Cost. Infatti viene violato il principio di solidarietà sociale, in quanto le disposizioni normative subordinano il riconoscimento di un diritto fondamentale della persona di carattere universale (come quello all'accesso alle prestazioni di assistenza sociale) alla titolarità di un determinato reddito (quello necessario per ottenere la carta di soggiorno che deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale).

Viene anche violato l'art. 3, c. 1, Cost. perché in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto la disposizione di legge fa sorgere una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, fondata sulla sola base del titolo legittimante il soggiorno (quelli in possesso del permesso di soggiorno e quelli titolari di carta di soggiorno).

La norma di legge infine si pone in contrasto con l'art. 38, c. 1, Cost. per assoluta incongruità rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione normativa circa la scelta di limitare l'accesso alle provvidenze assistenziali a favore dei soli cittadini extracomunitari che siano in possesso di un certo reddito (quello necessario per ottenere la carta di soggiorno).

Sulla base della decisione della Consulta si ritiene che l'indennità di accompagnamento non possa comunque essere riconosciuta a cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno con carattere occasionale, come ad esempio quello per lo svolgimento di attività stagionali.

Pensione di inabilità anche senza contratto di soggiorno

La seconda pronuncia della Consulta (sentenza n.

11 del 23 gennaio 2009) prende invece avvio da un ricorso sollevato da un cittadino extracomunitario che aveva richiesto all'Inps l'erogazione della pensione di inabilità a seguito del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua.

Le motivazioni dell'Inps - L'istituto previdenziale aveva respinto la richiesta richiamando l'art. 41 del Dlgs n. 286/1998 che ha previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle previste in favore di ciechi, sordomuti e invalidi civili.

Inoltre, sempre a sostegno della propria tesi, l'Inps ha richiamato anche l'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 che ha espressamente stabilito che le provvidenze economiche in favore dei minorati civili spettano solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre nei confronti di quelli con il solo permesso di soggiorno sono riconosciute le altre prestazioni sociali (compreso l'assegno di maternità).

In sostanza secondo l'Istituto previdenziale il legislatore (con la legge n. 388/2000), al fine di contenere la spesa pubblica, ha inteso restringere le condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali e far venir meno l'equiparazione degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno con i cittadini italiani (in questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato con il parere n. 76/2001).

Inoltre, a supporto del rigetto dell'istanza, l'Inps ha evidenziato che l'intento del legislatore per contrastare il fenomeno del cd. turismo sociale, ha equiparato i cittadini Ue agli stranieri extracomunitari per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni previdenziali, ma ha tenuto nettamente distinte le due figure in merito alla provvidenze di natura assistenziale. Il criterio adottato per differenziare le predette prestazioni si basa sulla stabile residenza in Italia dello straniero. In sostanza se la permanenza sul territorio nazionale non è occasionale il cittadino extracomunitario viene equiparato al cittadino comunitario.

Tutto questo trova conferma anche nella Manovra d'estate. L'art. 20, comma 10, del Dl n. 112/2008 ha infatti stabilito che a decorrere dall'1.1.2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano legalmente soggiornato, in via continuativa, per almeno 5 anni in Italia (termine portato a 10 anni dalla legge n. 133/2008 di conversione).

La posizione del Tribunale - Di diverso avviso i

giudici di merito ai quali l'istante si era rivolto, che hanno sollevato una questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 (e successive modificazioni) e dell'art. 9, comma 1, Dlgs n. 286/1998 (e successive modificazioni), in relazione all'art. 12, legge n. 118/1971, nella parte in cui prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. La censura del giudice di merito è stata motivata dal fatto che il complesso normativo sopraccitato si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in quanto discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti in Italia rispetto ai cittadini italiani invalidi, viola l'art. 14 della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del protocollo addizionale, i quali obbligano l'Italia a legiferare in materia di prestazioni sociali senza differenziazione di trattamento basata sulla nazionalità delle persone (cd. principio di uguaglianza). Quindi distinguere gli stranieri tra chi è in possesso della carta di soggiorno e chi invece è titolare del solo permesso di soggiorno crea una disparità di trattamento che non può trovare fondamento nelle norme di legge. Sempre secondo il Tribunale viene violato anche l'art. 3 Cost. (principio di razionalità) per la palese irragionevolezza delle norme censurate che escludono dai suddetti benefici (finalizzati ad alleviare la situazione di bisogno di soggetti totalmente inabili) proprio di chi ne è più meritevole.

Le conclusioni - La Corte Costituzionale - richiamando la propria precedente sentenza n. 306 del 2008) ha accolto le motivazioni avanzate dal Tribunale dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. Più precisamente, sottolineano i giudici della Consulta, l'irragionevolezza del complesso normativo che ha formato oggetto del ricorso sussiste nei confronti del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma soprattutto nei confronti della pensione di inabilità. Questo perché, mentre la prima viene concessa per il solo fatto che il richiedente presenta una minorazione (accertata dall'Organo competente), la pensione non può essere riconosciuta se l'istante ha un reddito superiore ad una certa misura fissata dalla legge. Ma ciò contrasta con le norme di legge censurate, che invece richiedono la carta di soggiorno il cui rilascio è subordinato al possesso di un reddito non inferiore all'assegno sociale, rendendo appunto ancora più evidente l'irragionevolezza del complesso normativo censurato.